

MODIFICA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "LA GOCCIA NEL DESERTO GND" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV AGGIORNATO DOPO LE MODIFICHE OPERATE DALL'ASSEMBLEA DEL 01-03-2022.

L'anno 2022 il mese di marzo il giorno 2, presso la sede sociale in via Luigi Einaudi, 3 nel comune di Casalgrande (RE), sono presenti i signori:

MUTI Alessandro, presidente
GAROFALO Andrea, Vice presidente
D'AGATI Francesca, Segretaria
CALDARALO Giuseppina, consigliere
DI BLASI Anna, associato fondatore
LEO Thomas, associato fondatore
LANCIELLOTTI Sabrina, associato fondatore
D'AGATI Antonino, associato fondatore
PALUMBO Elga, associato fondatore

Mediante questo atto modificano l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione sopra indicata, convenendo quanto segue:

Art.1 E' costituita fra i presenti, nel rispetto dell'art.36 e seg. Del Codice Civile, un'Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "LA GOCCIA NEL DESERTO GND ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV"

Art.2 L'associazione ha sede in Casalgrande (RE) via Luigi Einaudi, 3

Art.3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle attività descritte dettagliatamente nello statuto allegato.

Art.4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art.6 I componenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri, e nominano a farne parte i signori:

MUTI Alessandro , Presidente
GAROFALO Andrea, Vice presidente
D'AGATI Francesca, Segretario
CALDARALO Giuseppina

Art. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione. Il primo esercizio sociale si è chiuso al 31-12-2021.

Parte integrale del presente atto è lo statuto che si compone di 21 articoli e qui allegato

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

MUTI Alessandro Presidente

GAROFALO Andrea Vice presidente

D'AGATI Francesca Segretario

CALDARALO Giuseppina

DI BLASI Anna fondatore

LEO Thomas fondatore

LANCIELLOTTI Sabrina fondatore

D'AGATI Antonino fondatore

PALUMBO Elga fondatore

firma

firma

firma

firma

firma

firma

firma

firma

firma

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	23 MAR. 2022
SERIE	3
N.	1104 CON € 1.000.000,00
IL DIRETTORE DELL'U.T.	

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Lorella Borsani

Art.1 Denominazione sede e durata

L'anno 2022 il mese di marzo, il giorno 2, presso la sede sociale in Via Luigi Einaudi, 3 nel comune di Casalgrande (RE), si provvede a modificare lo statuto dell'associazione "La Goccia nel Deserto GND - ODV", già registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il giorno 18 maggio 2021 al numero 2224 serie 3 atti privati, recependo la delibera assembleare del giorno 1 di marzo 2022, con la quale, sulla base dell'informativa dell'Ufficio Regionale del RUNTS in data 15 febbraio 2022, lo stesso richiede opportune modifiche per l'iscrizione dell'associazione a tale

Registro Unico.

Si è costituita una associazione denominata "La Goccia nel Deserto GND - ODV Organizzazione di Volontariato" con durata illimitata. Potrà istituire sedi operative ed uffici anche al di fuori del comune di Casalgrande, nonché costituire filiali aventi medesime prerogative con piena e libera autonomia (sempre in linea con le finalità statutarie). Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (ODV), la cui iscrizione, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti normative, sarà perfezionato successivamente al verificarsi delle situazioni oggettive associative raggiunte. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.2 Scopo e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore qui specificate:
lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale generale;
lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
lettera l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

lettera r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, e della difesa non armata;

lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo

3 Attività

Oltre alle iniziative su menzionate di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore, l'associazione si prodiga, attraverso l'opera di volontariato dei propri associati, nelle seguenti attività:

Area dedicata ai bambini

- promuovere il benessere fisico, mentale dei bambini e delle loro famiglie;
- divulgare principi morali quali: l'amicizia, la famiglia, la lealtà, aiutare il prossimo, il consolare, l'integrazione, l'autostima e la valorizzazione di sé, il rispetto dell'altro e dell'ambiente.....
- educare alla pro-socialità ai valori morali e al rispetto per la vita;
- sensibilizzare al bene comune ed al valore della legalità;
- offrire sostegno morale, psicologico dei bambini in condizioni di sofferenza / disagio/ abbandono;
- offrire sostegno morale, psicologico dei familiari in condizioni di sofferenza/ disagio;
- offrire opportunità aggregativo-formative che contribuiscano alla formazione della persona;
- promuovere l'integrazione con l'insegnamento della lingua italiana;
- organizzare spettacoli a carattere educativo e di intrattenimento rivolti in particolare a bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Gli spettacoli vengono offerti in ambienti come scuole, chiese, luoghi di culto in generale, teatri, oratori e associazioni che lavorano con bambini affetti da disabilità o residenti in case famiglia. Gli spettacoli promuovono valori di etica morale. Gli spettacoli vengono proposti anche in ambito ospedaliero (terapia del sorriso) in particolare nei reparti di pediatria a sostegno morale ed emotivo dei piccoli pazienti e dei loro genitori.
- Organizzare attività ludiche per bambini di età pre scolare e primaria: l'associazione organizza incontri proponendo giochi, aiuto nei compiti, laboratori. Inoltre lettura e racconti di storie con l'ausilio di varie tecniche: oggetti, immagini, teatrino, puppets. Si rivolge a comuni, biblioteche, enti, scuole, oratori, per la concessione di spazi idonei.
- Produzione e pubblicazione di libri e video per bambini, contenenti storie illustrate che propongono principi e stili educativi in conformità con i valori morali istituzionali.
- Organizzazione di spettacoli a scopo di beneficenza per il sostegno ai bambini vittime di gravi condizioni politico-sociali presenti nei vari paesi del mondo. In particolare dove persiste una profonda povertà, o guerre, o persecuzioni.
- Contattare e creare una rete nazionale ed internazionale con enti, gruppi, associazioni che lavorano per portare aiuti ai bambini e ai loro genitori.

Area dedicata alla "povertà"

- Sostenere individui/famiglie in disagio sociale, economico e morale del nostro territorio e non;
- sensibilizzare alla valorizzazione e sperimentazione del volontariato come strumento di crescita e responsabilizzazione in ciascuna fascia di età;
- sostenere, aiutare e sensibilizzare alla disabilità;
- interventi umanitari di carattere morale in situazione di tragedie, catastrofi naturali su tutto il territorio nazionale;
- operare all'interno e all'esterno delle carceri in Italia con progetti e supporti morali e relazionali verso i ristretti e coloro che sono ai domiciliari, per una riabilitazione e

reinserimento nella società attraverso un percorso di cambiamento umano e relazionale che coinvolge, oltre alla propria famiglia, anche il prossimo.

- Sensibilizzare rispetto ai temi riguardanti la povertà in altre nazioni;
- l'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- l'associazione nello svolgimento delle proprie attività sul territorio nazionale ed internazionale prevede che ci sia l'apertura di succursali, con l'obbligo da parte di quest'ultime di perseguire gli scopi e gli obiettivi dell'associazione con la stessa modalità, missione, etica e regolamentazione;
- migliorare la qualità di vita dal punto di vista: materiale, psichico e spirituale di tante famiglie in aree di povertà nel mondo.

Donne e uomini vittime dello sfruttamento della prostituzione

- L'associazione si prefigge di aiutare le donne che sono vittime della prostituzione. Consapevoli che il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione è in crescita, in cui l'80% dei casi, donne e uomini, sono vittime di raggiri ed inganni, la maggior parte di loro provenienti da paesi esteri. Pertanto l'associazione propone l'opportunità di seguire un percorso di recupero presso case rifugio protette gestite da altre organizzazioni con le quali, l'associazione, stabilisce un rapporto di reciproca collaborazione. L'intervento dell'associazione sul territorio in cui le vittime sono costrette ad offrire la propria prestazione, sarà concertato con le forze dell'ordine locali. Inoltre seguirà le vittime che hanno scelto di aderire al percorso riabilitativo sostenendo le spese che tale percorso richiede, anche per coloro che hanno figli. L'associazione si prefigge l'obiettivo, in futuro, di attrezzarsi per aprire case rifugio e ospitare le donne vittime della tratta, avvalendosi di tutte le figure professionali necessarie e volontari per attuare un efficiente percorso di recupero. Lo stesso prevede l'insegnamento della lingua italiana, conseguire livelli di studio per il raggiungimento di una completa autonomia e inserimento sociale / lavorativo. L'associazione promuove anche l'integrazione dei profughi presenti sul nostro territorio tramite corsi gratuiti di italiano.

L'associazione, a sostegno della povertà in cui versano molte famiglie presenti sul nostro territorio, lavora in ambito di raccolte alimentari dirette, raccolte alimentari solo per bambini, raccolte farmaci, ritiro e distribuzione di giocattoli, coperte ed indumenti, raccolte pane e pizza con ritiro e consegna giornaliera, pasti caldi. Gli aiuti alle famiglie verranno offerti eventualmente anche con collaborazione con i servizi sociali disposti a fornirci elenchi dei soggetti indigenti. L'associazione promuove: progetto volontariato per studenti scuole secondarie di secondo grado con consegna dei crediti formativi. Progetto nelle scuole primarie con raccolte alimentari ed indumenti all'interno della scuola stessa; in base alla legge 166 ritiro e distribuzione di alimenti e di prodotti alimentari in fase di scadenza non vendibili ma commestibili; sostegno, aiuto e sensibilizzazione alla disabilità, esposizione di lavorazioni artigianali o prodotti usati per raccolta fondi, sensibilizzazione al tema della povertà con vari eventi pubblici. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione intende compiere azioni ed interventi mirati a portare aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo soprattutto in Africa e non solo, sia direttamente inviando volontari sul posto, sia per il tramite di referenti locali che operano nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, organizzando in Italia raccolta di fondi e selezionando accuratamente i vari interventi o progetti da sostenere (ad esempio: scavare pozzi, costruire scuole, orfanotrofi, adozioni a distanza, cura di malati di lebbra ecc.). L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro

individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche senza limite di numero ed eventuale altro ente del terzo settore od organizzazione di volontariato in misura non superiore a 1, senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; versare la quota associativa di euro 30,00 annuali. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.5 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee esaminare i libri sociali, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (ogni associato che intendesse esaminare le scritture e i libri sociali dovrà produrre richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. Indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione di Via Einaudi, 3-42013 Casalgrande (RE), il quale entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata dovrà mettere a disposizione del richiedente la documentazione ivi specificata. La consultazione di tutta la documentazione, nonché fatture e documenti contabili, estratti conto bancari, bollette e ricevute dei pagamenti, nonché la verifica della tenuta dei registri dell'associazione dovrà essere espletata presso la sede di Via Einaudi, 3/Casalgrande (RE), con la presenza di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo). Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART.6 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.7 Organi

Sono organi dell'associazione: - l'assemblea; - l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo); - il Presidente; - l'organo di controllo; ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.8 Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, whatsapp, e-mail, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento; - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15, eletti dall'assemblea degli associati. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del consiglio decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede, alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del consiglio decada, l'assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo consiglio. Il consiglio direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, predispone i bilanci e i rendiconti, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione, provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea degli associati. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri. I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.10 Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il vice presidente sstituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.11 L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12 Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.13 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.16 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.17 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART.18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.19 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.21 Rinvio

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile dal codice civile.

Approvato il 02 marzo 2022

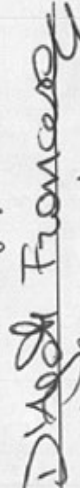
MUTI Alessandro Presidente

firma 

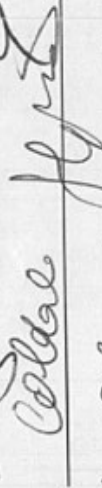
GAROFALO Andrea Vice presidente

firma 

D'AGATI Francesca Segretario

firma 

CALDARALO Giuseppina consigliere

firma 

DIBLASI Anna fondatore

firma 

LEO Thomas fondatore

firma 

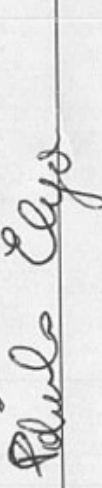
LANCELLOTTI Sabrina fondatore

firma 

D'AGATI Antonino fondatore

firma 

PALUMBO Elga fondatore

firma 

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG.
IL

23 MAR. 2022

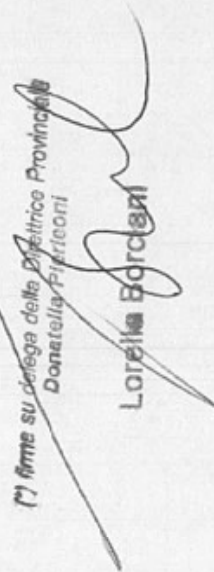
SERIE

3

N. 1104 CON € Bente Rivato

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Piericoni


Lorella Borsani